

Provincia
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

DELIBERAZIONE N° 49/09

CONSIGLIO DIRETTIVO

Atti n. 270660/9.10/2009/40

Seduta del 17 dicembre 2009

<i>Presidente</i>	GUIDO PODESTA'	ASSENTE
<i>Vice Presidente</i>	FILIPPO TOTINO	
<i>Vice Presidente</i>	JAVIER MIERA	
<i>Consiglieri</i>	ASSENTE BRUNA BREMBILLA	ROBERTO MAGAGNA
	ANTONIO FALLETTA	CLAUDIO MAZZOLA
	ETTORE FUSCO	CAMILLA MUSCIACCHIO
	GIOVANNI GOTTARDI	GIUSEPPE RUSSOMANNO

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Alfonso DE STEFANO

Su proposta del Presidente Guido PODESTA'

OGGETTO: Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra il Parco Agricolo Sud Milano e Terna S.p.A. in merito alla "realizzazione di un nuovo Elettrodotto in doppia terna a 380 Kv tra le stazioni elettriche di Trino Vercellese (VC) e Lacchiarella (MI): tratto ricadente in Regione Lombardia".

(Deliberazione immediatamente eseguibile)

Il Direttore Servizio Programmazione e Controllo del Parco Agricolo Sud Milano Arch. Rossana Ghiringhelli

L'atto si compone di 15 pagine di cui 11 pagine di allegati, parte integrante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 *“Piano regionale delle Aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2000, n. 7/818 *“Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”*;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 *“Legge per il governo del territorio”* e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

Vista la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”*;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*;

Preso atto che

La società Terna S.p.A. ha presentato al Parco Agricolo Sud Milano, con lettera del 4 maggio 2009, prot. n. 102961, avente oggetto *“Elettrodotto a 380kV, in doppia terna, S.E. Trino – S.E. Lacchiarella. Trasmissione documentazione progettuale per espressione parere”* la richiesta del parere di competenza in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale; nonché, in allegato, il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale su supporto informatico;

La società Terna S.p.A. ha presentato al Parco Agricolo Sud Milano, con lettera del 3 marzo 2009 ha presentato al Parco la proposta di sottoscrivere un Protocollo di intesa in merito alla *“realizzazione di un nuovo Elettrodotto in doppia terna a 380 Kv tra le stazioni elettriche di Trino vercellese (VC) e Lacchiarella (MI): tratto ricadente in Regione Lombardia”* (tale proposta di protocollo di intesa è stata presentata contestualmente anche agli altri Enti locali lombardi interessati dalla realizzazione dell’opera);

Premesso che

il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Agricolo Sud Milano, approvato con Delibera di Giunta Regionale del 3 agosto 2000 n. 7/818, comprende parte dell’area, nei comuni di Binasco, Casarile, Lacchiarella e Zibido San Giacomo dove è prevista la realizzazione di parte dell’*elettrodotto a 380kV, in doppia terna, Trino – Lacchiarella e opere connesse;*

in base all’art. 157 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 le finalità del Parco Agricolo Sud Milano sono la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché di connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, l’equilibrio ecologico dell’area metropolitana, la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, la fruizione culturale e ricreativa dell’ambiente da parte dei cittadini;

in base all’art. 162 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 le funzioni il Consiglio Direttivo del Parco assume tutti gli atti di amministrazione concernenti la gestione del parco; spetta inoltre al

Consiglio Direttivo ogni altra funzione dell'ente gestore che non sia attribuita dalle leggi o dal regolamento di cui all'articolo 164 al consiglio provinciale o al presidente;

Considerato che:

la scelta di predisporre un Protocollo di intesa da sottoporre agli Enti territoriali interessati dall'opera è da ricercarsi prevalentemente nella necessità di ottenere la massima condivisione delle scelte localizzative individuate, e più in generale delle principali soluzioni organizzative, che costituiscono, inoltre, presupposto fondamentale e, al tempo stesso, indirizzo per lo Studio di Impatto Ambientale e per la progettazione delle opere;

Terna S.p.A. ha proposto al Parco Agricolo Sud Milano di stipulare, successivamente alla firma del protocollo di intesa, una convenzione tramite la quale Terna si impegna a rendersi compartecipe degli oneri economici relativi alla realizzazione di progetti di riqualificazione ambientale;

Vista la relazione tecnica predisposta dal Dott. Piercarlo Marletta del Parco Agricolo Sud Milano in data 3/12/09, allegata in atti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore Programmazione e Controllo Arch. Rossana Ghiringhelli in data 15/12/2009, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.20774/1198/91 del 23.07.1991;

Fatte salve ulteriori verifiche e autorizzazioni di Enti per legge interessati;

Udito il Relatore;

Con voti favorevoli 9, contrari ___//___ astenuti ___//___ espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra il Parco Agricolo Sud Milano e Terna S.p.A. in merito alla "realizzazione di un nuovo Elettrodotto in doppia terna a 380 Kv tra le stazioni elettriche di Trino Vercellese (VC) e Lacchiarella (MI): tratto ricadente in Regione Lombardia", parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente deliberazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal suddetto ricevimento, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90.

Il Presidente, stante l'urgenza del provvedimento, per le ragioni richiamate in premessa, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00


Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria	Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va
AL DIRETTORE CENTRALE POLITICHE FINANZIARIE DI BILANCIO	IL DIRETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PARCO AGRICOLO SUD MILANO Arch. Rossana Ghiringhelli
Data.....	Data: 15/12/2009

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE



ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

.....

- * in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
- * per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li.....

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ELETTRODOTTO IN DOPPIA TERNA A 380KV TRA LE STAZIONI ELETTRICHE DI TRINO VERCELLESE (VC) E LACCHIARELLA (MI) : TRATTO RICADENTE IN REGIONE LOMBARDIA

VISTI

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione, che riconosce "la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia" tra le materie a legislazione concorrente;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" ed in particolare l'art. 3 di disciplina dell'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- la legge 21 dicembre 2001, n. 443 in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici;
- le direttive comunitarie in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e di valutazione della qualità dell'aria ambiente e relative norme nazionali di attuazione;
- in particolare, la direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazioni per pubblica utilità";
- il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- il d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

PREMESSO CHE

- TERNA S.p.A., in attuazione del Decreto legislativo 79/99, è la società proprietaria della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) (il cui ambito è stato definito dai Decreti ministeriali 25.6.1999 e 23.12.2002), nonché titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, già rilasciata al G.R.T.N. S.p.A. con Decreto ministeriale 20.4.2005. Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.5.2004, TERNA S.p.A. ha acquisito le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi (ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del Decreto legislativo 79/99) facenti capo al G.R.T.N. S.p.A., nonché la titolarità e le funzioni di gestore di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 79/99. Tale acquisizione ha avuto efficacia a partire dal 1.11.2005;
- nell'espletamento del servizio di trasmissione e dispacciamento, TERNA S.p.A. persegue, tra gli altri, l'obiettivo di concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti;

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Convenzione annessa al decreto ministeriale 20.4.2005, entro il 31 dicembre di ogni anno, TERNA S.p.A., sulla base:

- dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione di domanda da soddisfare nell'arco di tempo preso a riferimento
- della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero
- della necessità di ridurre al minimo i rischi di congestione di rete
- delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto

predispone un Piano di Sviluppo (PdS) della Rete di Trasmissione Nazionale, sottoposto alla approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

- ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come successivamente modificato, il Piano di Sviluppo è sottoposto, prima dell'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, a procedura di valutazione ambientale strategica, nell'ambito della quale sono raccolti i pareri delle Regioni anche ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 22.12.2000;

PRESO ATTO CHE

-TERNA S.p.A. ha riconfermato nel Piano di Sviluppo (PdS), annualità 2008, della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) la necessità dell'intervento di cui all'oggetto : "Nuovo Elettrodotto 380kV Trino (VC) – Lacchiarella (MI)";

- la Regione Lombardia in accordo con la Regione Piemonte, il 24 ottobre 2006 ha sottoscritto un verbale nell'ambito di un tavolo tecnico congiunto, nel quale, fra le soluzioni proposte da TERNA per la localizzazione dell'opera in narrativa, ha espresso un orientamento preferenziale per l'alternativa denominata "Corridoio Sud" (Corridoio 3);

- la Regione Lombardia nei giorni 11 e 12 dicembre 2006 ha effettuato, con i tecnici di TERNA, sopralluoghi conoscitivi a riscontro di quanto emerso;

- la Regione Lombardia e la Provincia di Pavia, di concerto, in occasione del Tavolo Tecnico del 13 luglio 2007, hanno manifestato la fattiva necessità di approfondire la soluzione di Corridoio 3, tenendo in forte considerazione:

1. il cross-point tra le due Regioni, così come definito e individuato;
2. come direttrice preferenziale in territorio pavese, la nuova autostrada Pavia-Broni-Mortara, sino all'incrocio con l'autostrada A7 Milano-Genova;
3. l'ipotesi di affiancamento con l'autostrada A7 per l'attraversamento del Parco del Ticino e l'omonimo Fiume, così come indicato dallo stesso Ente Parco;

- la Regione Lombardia, la Provincia di Pavia, il Parco del Ticino e TERNA, successivamente, hanno effettuato sopralluoghi investigativi di dettaglio, da cui sono emerse indicazioni fondamentali alla definizione delle Fasce di Fattibilità;

- la Provincia di Pavia, di concerto con la Regione Lombardia e il Parco del Ticino, ha attivato, successivamente, un processo di concertazione, svoltosi da ottobre 2007 a febbraio 2008, coinvolgendo i 23 Comuni interessati, al fine di pervenire ad una localizzazione condivisa della nuova infrastruttura all'interno del corridoio, individuato come "Fascia di Fattibilità" di tracciato;

- la Provincia di Pavia, di concerto con la Regione Lombardia e il Parco del Ticino, ha indetto, per il giorno 23 aprile 2008, una riunione conclusiva, alla presenza delle 23 Amministrazioni Comunali, per la finalizzazione e condivisione delle scelte localizzative individuate, quale conseguenza delle analisi ambientali, dei sopralluoghi congiunti effettuati e delle esigenze emerse, nonché degli approfondimenti effettuati sui Siti di Interesse Comunitario di San Massimo e Villarasca;

- le 3 Amministrazioni Comunali ricadenti nella Provincia di Milano e il Parco Agricolo Sud, di concerto con la Regione Lombardia, sono state coinvolte in un tavolo tecnico in merito alla localizzazione dell'opera e alle ipotesi alternative proposte tra ottobre 2007 e luglio 2008;

- il giorno 23 luglio 2008 gli stessi Enti ricadenti nel territorio provinciale di Milano hanno partecipato a una riunione per la finalizzazione e condivisione delle scelte localizzative individuate, quale conseguenza dei sopralluoghi congiunti effettuati e delle esigenze emerse;

- i soggetti firmatari del presente Protocollo di intesa danno atto che la condivisione delle soluzioni rappresentate nelle allegate cartografie, sotto forma di "Fascia di Fattibilità di tracciato" (Allegato 1 – Tavole da 1 a 2 allegate al presente Protocollo), costituiscono presupposto fondamentale e, al tempo stesso, indirizzo per lo Studio di Impatto Ambientale e per la progettazione delle opere;

- i soggetti di cui al precedente punto riconoscono che, ai fini della successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale, le analisi e gli studi effettuati e gli accordi raggiunti in fase di concertazione rappresentino un rilevante patrimonio informativo e valutativo.

Tutto ciò premesso

TRA

la **Regione Lombardia**, con sede legale in Milano, via Fabio Filzi n.22, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

la **Provincia di Pavia**, con sede legale in Pavia, piazza Italia n.2, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

il **Parco Lombardo della valle del Ticino**, con sede legale in Pontevecchio di Magenta (MI), via Isonzo n. 1, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

il **Parco Agricolo Sud Milano**, con sede legale in Milano (MI), corso di Porta Vittoria n.27, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

il **Comune di Robbio**, con sede legale in Robbio (PV), piazza Libertà n.2, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

il **Comune di Palestro**, con sede legale in Palestro (PV), piazza Marconi n.1, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

il **Comune di Rognano**, con sede legale in Rognano (PV), via Roma n.16, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Giussago**, con sede legale in Giussago (PV), via Roma n.70, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Trovo**, con sede legale in Trovo (PV), via Roma n.13, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Battuda**, con sede legale in Battuda (PV), via Marcignago n.5, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Castelnovetto**, con sede legale in Castelnovetto (PV), via Roma n.14, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Mortara**, con sede legale in Mortara (PV), piazza Martiri della Libertà n.21, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Rosasco**, con sede legale in Rosasco (PV), via Marconi n.18, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Bererguardo**, con sede legale in Bererguardo (PV), via Castello n.2, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Trivolzio**, con sede legale in Trivolzio (PV), piazza Marconi n.2, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Ceretto Lomellina**, con sede legale in Ceretto Lomellina (PV), via dell'Agogna n.1, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Sant'Angelo Lomellina**, con sede legale in Sant'Angelo Lomellina (PV), via Roma n.35, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Castello D'Agogna**, con sede legale in Castello D'Agogna (PV), piazza Vittorio Emanuele II n.22, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Zerbolo'**, con sede legale in Zerbolo' (PV), via Roma, n.116, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Torre d'Isola**, con sede legale in Torre d'Isola (PV), piazza Libertà n.15, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Garlasco**, con sede legale in Garlasco (PV), piazza Repubblica n.11, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Tromello**, con sede legale in Tromello (PV), piazza Vittorio Veneto n.1, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Olevano Di Lomellina**, con sede legale in Olevano Di Lomellina (PV), piazza della Libertà n.7, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Cernago**, con sede legale in Cernago (PV), via Roma n.8, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Gropello Cairoli**, con sede legale in Gropello Cairoli (PV), via Libertà n.47, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Alagna**, con sede legale in Alagna (PV), via Piave n.12, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Dorno**, con sede legale in Dorno (PV), piazza G. Bonacossa n.3, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Lacchiarella**, con sede legale in Lacchiarella (MI), piazza Risorgimento n.1, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Casarile**, con sede legale in Casarile (MI), piazza Comunale n.4, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

Il **Comune di Binasco**, con sede legale in Binasco (MI), via G. Matteotti - Castello Visconteo, nel rappresentante legale delegato alla firma,

E

TERNA - Società per Azioni – Rete Elettrica Nazionale (in seguito denominata TERNA), con sede legale in Roma, via Arno n.64 – C.F. e P.I. 05779661007, rappresentata dal Responsabile della Funzione Ambiente Adel Motawi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Premesse ed allegati

Quanto precedentemente rappresentato e quanto riportato nei seguenti allegati costituisce parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

Gli allegati sono costituiti dalla seguente cartografia:

- Allegato 1 – Tavola da 1 a 2 - Carta della Fascia di Fattibilità di tracciato - scala 1:25.000.

Articolo 2

“Descrizione dell’opera”

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un notevole aumento della produzione di energia elettrica nell’area nord-occidentale del Paese e nel contempo si è assistito ad una significativa crescita del fabbisogno energetico delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna.

Infatti in un’area già caratterizzata da forte importazione di energia elettrica dall’estero (in particolare dalla Francia) ad alcune centrali già esistenti ma potenziate, si sono aggiunte nuove iniziative produttive e, complessivamente, si è verificato un incremento della generazione di energia elettrica nell’area nord-occidentale di circa 3000 MW negli ultimi 5 anni.

Il mutato scenario ha determinato un forte aumento dei flussi di potenza sulle linee elettriche a 380 kV “Rondissone – Turbigo” e “Trino – Castelnuovo”, che risultano essere, già nelle condizioni attuali, una strozzatura della rete, un collo di bottiglia che riduce i potenziali transiti tra le sezioni in esame e costituisce un vincolo all’esercizio in sicurezza del sistema elettrico, che si aggrava in condizioni di indisponibilità, programmata o accidentale, delle linee in oggetto.

Gli studi e le analisi di rete hanno dimostrato che l’ipotesi di sviluppo che consentirà di ottenere i maggiori benefici per il sistema elettrico è rappresentata da un nuovo collegamento a 380 kV tra le porzioni di RTN esistenti sul territorio del Piemonte e della Lombardia.

La soluzione individuata prevede di realizzare una nuova linea in doppia terna a 380 kV congiungente le stazioni a 380 kV di Trino in provincia di Vercelli e di Lacchiarella in provincia di Milano.

La nuova linea contribuirà ad aumentare la magliatura della rete a 380 kV dell'Italia Nord-Occidentale, garantendo una maggiore capacità di trasporto tra il Piemonte e l'area di carico di Milano e consentirà di migliorare la flessibilità e la sicurezza di esercizio della rete, riducendo il rischio di congestioni della stessa.

L'opera è parte integrante degli interventi di razionalizzazione di cui al successivo Art.3, nonché primo e necessario atto degli stessi.

Correlate alla realizzazione degli interventi di cui sopra, si attueranno anche le seguenti opere:

Interventi sulla rete a 380 kV

- Variante aerea dell'elettrodotto a 380 kV, di proprietà TERNA, "Baggio – Pieve Albignola", nel tratto ricadente nei Comuni di Gropello Cairoli e Zerbolò, per una lunghezza di circa 4,5 km;

Interventi sulla rete a 132 kV

- Variante aerea dell'elettrodotto a 132 kV, di proprietà ENEL D, "Gropello Cairoli-Gropello All.", nel tratto ricadente nei Comuni di Dorno, Alagna, Garlasco e Gropello Cairoli, per una lunghezza di circa 5 km;
- Ricostruzione in cavo interrato e successiva demolizione, dell'elettrodotto a 132 kV, di proprietà ENEL D, "Lacchiarella-Vernate", nel tratto ricadente nei Comuni di Lacchiarella, Binasco e Casarile per una lunghezza di circa 5 km;
- Ricostruzione in cavo interrato e successiva demolizione, dell'elettrodotto a 132 kV, di proprietà ENEL D, "Lacchiarella-Pavia All.", nel tratto ricadente nei Comuni di Lacchiarella, Binasco, Casarile e Rognano per una lunghezza di circa 8,5 km;
- Demolizione dell'elettrodotto a 132 kV, di proprietà TERNA, "Garlasco – Tavazzano Est All.", nel tratto ricadente nei Comuni di Battuda, Bereguardo, Garlasco, Trivolzio e Zerbolò per una lunghezza di circa 18 km.

Articolo 3

"Interventi di razionalizzazione della rete esistente"

Successivamente all'entrata in esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in d.t. "Trino–Lacchiarella" descritto nel precedente Art. 2, sarà possibile attuare gli interventi di razionalizzazione finalizzati a ridurre la presenza di linee elettriche esistenti sul territorio delle Province di Pavia e Milano.

Fermo restando la necessità di porre in atto preventivamente tutte le opere descritte nel precedente Art. 2, vengono di seguito descritti gli interventi di adeguamento degli elementi di rete esistenti:

Interventi sulla rete a 132 kV

- Demolizione e interrimento dell'elettrodotto in DT a 132 kV di proprietà ENEL D " CP Mortara – CP Robbio" e "CP Robbio – Vercelli", nell'ambito del territorio del Comune di Robbio, per una lunghezza di circa 1 km;
- Variante aerea degli elettrodotti di proprietà ENEL D a 132 kV "Sannazzaro-Gropello ALL.", "Alagna-Gropello ALL." e "Alagna-Vigevano – Est", nell'ambito del territorio del Comune di Alagna, per una lunghezza di circa 2 km in semplice TERNA e 1 km in doppia TERNA;
- Variante aerea dell'elettrodotto a 132 kV di proprietà TERNA "CP Mede- CS SIT Mortara" nell'ambito del territorio dei Comuni di Castello d'Agogna, Mortara e Olevano Lomellina, per una lunghezza di circa 3 km;

- Demolizione e interrimento dell'elettrodotto a 132 kV di proprietà TERNA "CP Mortara – CS SIT Mortara", nell'ambito del territorio dei Comuni di Castello d'Agogna e Mortara, per una lunghezza di circa 3 km;

Interventi sulla rete di MT e BT

- Interventi di adeguamento sulle reti esistenti di media e bassa tensione nei Comuni di Dorno e Sant'Angelo Lomellina. Tale intervento vedrà il contributo di TERNA secondo quanto concordato in specifiche convenzioni.

Articolo 4

"Fascia di Fattibilità di Tracciato"

La localizzazione della nuova linea in doppia TERNA a 380 kV Trino - Lacchiarella è riportata nella corografia (Allegato 1 - Tavole da 1 a 2) in scala 1:25.000 ed espressa come "Fascia di Fattibilità di tracciato", ovvero la fascia all'interno della quale è possibile localizzare l'asse del tracciato dell'elettrodotto.

Tale fascia rappresenta la soluzione condivisa tra gli Enti firmatari del presente Protocollo di intesa per la localizzazione dell'opera in programma. Essa costituisce, pertanto, presupposto ed indirizzo nello Studio di Impatto Ambientale, per l'individuazione di diversi tracciati alternativi, in accordo con il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e per la progettazione delle opere.

La localizzazione dell'opera all'interno della Fascia di Fattibilità condivisa tra gli Enti firmatari del presente Protocollo d'intesa, sempreché ritenuta compatibile dagli organi statali competenti, potrà subire lievi modifiche in relazione ad eventuali specifiche esigenze di natura tecnica che dovessero emergere nel corso dell'iter autorizzativo.

Articolo 5

"Impegni di TERNA"

TERNA si impegna a:

- garantire il rispetto della localizzazione delle opere, così come condivise con il presente Protocollo di intesa, fermo restando quanto previsto al comma 3 del precedente Art. 4, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni che dovessero emergere nell'ambito dell'iter autorizzativo;
- stipulare i necessari accordi con ENEL D., Società proprietaria delle linee a 132 kV oggetto di adeguamento della rete e attualmente non ricadenti nell'ambito della RTN;
- realizzare le opere di adeguamento della rete di cui all'Art. 3 condizionatamente a:
 - l'entrata in esercizio del nuovo elettrodotto a 380 KV d.t. aereo "Trino-Lacchiarella" di cui all'Art. 2;
 - l'ottenimento di tutte le autorizzazioni degli interventi di cui agli Artt. 2 e 3 secondo la vigente normativa;
 - l'assenso di ENEL Distribuzione circa gli interventi ricadenti su impianti di sua proprietà.

Articolo 6

"Impegni delle Amministrazioni territorialmente interessate dalle opere"

I rappresentanti degli Enti sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa dichiarano di aver sottoposto il presente documento al proprio Organo Consiliare e di aver ricercato la più ampia condivisione, sia in merito alla realizzazione dell'elettrodotto, sia per quanto riguarda le correlate opere di adeguamento della rete esistente ad esso associate e di avere deliberato l'approvazione del Protocollo e dei relativi Allegati.

Gli stessi Enti si impegnano a:

- fornire tutta la documentazione tecnica generale a loro disposizione, utile per la progettazione, da parte di TERNA delle opere indicate;

- favorire, per quanto possibile, l'accelerazione dell'iter autorizzativo e la realizzazione delle opere di cui agli Artt. 2 e 3, anche mediante la diffusione delle informazioni sugli approfondimenti svolti e sui contenuti del presente Protocollo di intesa, per addivenire a una quanto più larga condivisione con le popolazioni locali direttamente interessate dagli interventi, e funzionale a prevenire eventuali criticità;

- confermare, per quanto di competenza, nell'ambito delle diverse fasi della procedura di autorizzazione dell'opera, di cui riconoscono la coerenza con la pianificazione vigente in materia urbanistica e ambientale, la propria posizione favorevole attraverso l'espressione di tutti gli atti, autorizzazioni, intese e quanto altro previsto dall'iter autorizzativo

- rimuovere tutte le cause riconducibili alla propria competenza che possano creare ostacoli alla realizzazione del nuovo elettrodotto a 380 kV

- favorire, per quanto possibile, accordi con i proprietari dei terreni interessati dall'attraversamento dell'elettrodotto, atti ad evitare l'insorgere di conflitti che possano compromettere la realizzazione dell'opera e i conseguenti interventi di razionalizzazione.

La Regione Lombardia, la Provincia di Pavia ed il Comune interessato dalla Fascia di Fattibilità nel settore di confine regionale riconoscono la stessa porzione di territorio come zona che presenta la migliore compatibilità tecnica e ambientale per l'attraversamento (cross-point) tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia.

I Comuni firmatari del presente Protocollo di Intesa, una volta che l'opera sarà stata autorizzata, nell'ipotesi che terzi dovessero porre in essere comportamenti impeditivi dell'esecuzione dei lavori, si impegnano ad assumere ogni provvedimento di propria competenza nei loro confronti.

Articolo 7

“Fasi temporali della realizzazione delle opere”

- a) La realizzazione del nuovo elettrodotto a 380 KV in d.t. “Trino - Lacchiarella” di cui all'Art. 2 e delle altre opere di cui all'Art. 3, potrà essere avviata solo dopo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti e delle Amministrazioni competenti.
- b) La realizzazione e l'entrata in esercizio del complesso delle opere descritte all'Art. 2 costituisce il primo riferimento temporale di attuazione del presente Protocollo d'Intesa; è pertanto da considerarsi propedeutico rispetto a ogni altra attività di realizzazione e di razionalizzazione.
- c) Tutti gli interventi di demolizione dei tratti di elettrodotto di cui all'Art. 3 potranno essere attuati da parte di TERNA, per quanto di competenza, previo ottenimento del necessario benestare da parte di ENEL D., (per il quale si dà atto che TERNA ha già avviato le necessarie procedure), come specificato al precedente Art. 5, soltanto dopo la costruzione dei corrispondenti tratti sostitutivi, in soluzione aerea o in cavo interrato.
- d) I progetti di razionalizzazione saranno presentati in autorizzazione a partire dal 3° mese successivo all'espressione formale della Regione relativa alla compatibilità ambientale del nuovo elettrodotto a 380 KV in d.t. “Trino - Lacchiarella”.
- e) Le attività di realizzazione (progettazione esecutiva, forniture, appalti, costruzione) relative agli interventi di razionalizzazione di cui all'Art. 3 saranno avviate entro 6 mesi e concluse entro 24 mesi dall'acquisizione delle relative e necessarie autorizzazioni e comunque successivamente dall'entrata in esercizio delle nuove opere di cui all'Art. 2.
- f) Terna non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato rispetto degli impegni temporali presi in caso di non ottenimento delle necessarie autorizzazioni e/o per qualunque altra causa di forza maggiore non dipendente dalla sua volontà;

Terna si impegna a comunicare tempestivamente ai firmatari del presente atto eventuali difficoltà nell'attuazione degli interventi previsti, attivando tutti i firmatari del presente accordo per una rapida soluzione.

Articolo 8
Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente Protocollo di Intesa, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Pavia, 02 aprile 2009

Per la Regione Lombardia, _____

Per la Provincia di Pavia, _____

Per il Parco Lombardo della valle del Ticino, _____

Per il Parco Agricolo Sud Milano, _____

Per il Comune di Robbio, il Sindaco Mario Arcelloni

Per il Comune di Palestro, il Sindaco Maria Grazia Grossi

Per il Comune di Rognano, _____

Per il Comune di Giusago, _____

Per il Comune di Trovo, _____

Per il Comune di Battuda, _____

Per il Comune di Castelnovetto, il Sindaco Gian Luigi Marinone

Per il Comune di Mortara, _____

Per il Comune di Rosasco, _____

Per il Comune di Bererguardo, _____

Per il Comune di Trivolzio, _____

Per il Comune di Ceretto Lomellina, il Sindaco Marisa Bernini

Per il Comune di Sant'Angelo Lomellina, il Sindaco Romeo Zone

Per il Comune di Castello D'Agogna, _____

Per il Comune di Zerbolo', _____

Per il Comune di Torre d'Isola, _____

Per il Comune di Garlasco, _____

Per il Comune di Tromello, _____

Per il Comune di Olevano Di Lomellina, il Sindaco Roberto Secondo Spairani,

Per il Comune di Cernago, _____

Per il Comune di Gropello Cairoli, _____

Per il Comune di Alagna, _____

Per il Comune di Dorno, _____

Per il Comune di Lacchiarella, _____

Per il Comune di Casarile, _____

Per il Comune di Binasco, _____

Per TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A., il Responsabile della Funzione Ambiente
Adel Motawi